



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

[Titolare Effettivo](#)

- [Titolare Effettivo](#)
- [Faq titolare effettivo](#)
-

Obbligo di comunicare la titolarità effettiva al Registro delle Imprese.

Consiglio di Stato ordinanza del 17 maggio 2024 di sospensione della piena operatività della sezione Titolari effettivi

A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati.

Continuano ad essere ricevute le comunicazioni dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva.

Per maggiori informazioni [Nota Unioncamere sospensiva TE Consiglio di Stato](#)

In attuazione delle direttive comunitarie, l'art. 21 del Decreto Antiriciclaggio ha previsto che i soggetti interessati hanno l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva al Registro delle Imprese.

È stato pubblicato in data 9 ottobre 2023 il [decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023](#), intitolato "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva".

Il sistema camerale ha predisposto le istruzioni operative, le attività di formazione e i sistemi informatici per la gestione delle domande di iscrizione del Titolare Effettivo.

Tutte le informazioni pratiche su come effettuare l'adempimento sono disponibili sulla [piattaforma SARI](#).

Per approfondimenti sulla definizione di titolare effettivo consulta il [portale ufficiale del Titolare Effettivo](#).

Sul sito di Unioncamere è disponibile la [Guida operativa](#).

Chi firma la distinta della pratica delle comunicazione del titolare effettivo?

la pratica relativa al titolare effettivo deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori in caso di società. Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi, per es. i professionisti, possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. ‘distinta di accompagnamento’ ai fini della domiciliazione. La pratica non può essere firmata nemmeno da un procuratore. La informiamo altresì che Unioncamere ha provveduto a pubblicare un Manuale

Operativo: <https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/titolare-effettivo-disponibile-il-manuale-operativo-linvio-telematico-delle-comunicazioni-al-registro-imprese> Sono anche presenti delle faq del MEF al link:

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/faq_titolari_effettivi/

Le società fallite o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale o concorsuale sono tenute alla comunicazione del titolare effettivo?

Sì, utilizzando i criteri generali previsti dall'art. 20.c.2, 3 e 5 del D.Lgs 231/2007 e indicati a pag. 6 e seguenti del Manuale Operativo Unioncamere consultabile al

link: <https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/titolare-effettivo-disponibile-il-manuale-operativo-linvio-telematico-delle-comunicazioni-al-registro-imprese>

Tali criteri indicati nei commi 2 e 3 devono essere applicati in forma "scalare" in conformità all'art. 20 (commi 2 e 3) del decreto antiriciclaggio. Nell'ipotesi in cui dall'applicazione di tali criteri non sia individuabile la titolarità effettiva, dovrà essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5. L'uso dei criteri indicati consente, pertanto, l'individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all'obbligo di comunicazione. Nel caso di società soggette a procedura concorsuale, il curatore fallimentare è soggetto legittimato a sottoscrivere le comunicazioni della titolarità effettiva in quanto è identificabile come "esecutore" (art.1 comma 2 lett p) D.Lgs.n.231/2007). Si accetta inoltre che il curatore fallimentare sia indicato come titolare effettivo in base al criterio residuale della direzione della società TRA. Le segnaliamo inoltre che sono presenti delle faq del MEF al link:

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/faq_titolari_effettivi/

Il curatore fallimentare è soggetto legittimato a sottoscrivere le comunicazioni della titolarità effettiva?

Sì, in quanto è identificabile come "esecutore" (art.1 comma 2 lett p) D.Lgs.n.231/2007). Si accetta inoltre che il curatore fallimentare sia indicato come titolare effettivo in base al criterio residuale della direzione della società TRA. Le segnaliamo inoltre che sono presenti delle faq del MEF al link:

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/faq_titolari_effettivi/ e il Manuale Operativo

Unioncamere al

link: <https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/titolare-effettivo-disponibile-il-manuale-operativo-linvio-telematico-delle-comunicazioni-al-registro-imprese>

Per la compilazione della pratica con il sistema DIRE di seguito alcune indicazioni:

In DIRE occorre scegliere per il **dichiarante**, che nel caso in esame è il **curatore**, la qualifica "**altro previsto dalla normativa vigente**" il sistema DIRE rileva inserendo come qualifica "*altro previsto dalla normativa vigente*" che la persona non ha cariche amministrative, la pratica può essere spedita in ogni caso dall'utente nel seguente modo.

Si procede con "**Salva e procedi**", a seguire il sistema visualizza nuovamente la schermata "*Attenzione Il dichiarante non ha cariche amministrative nell'impresa.*" ma nella stessa schermata il sistema chiede: "**Continuare con la compilazione della pratica?**" Rispondendo **SI**, è possibile passare alla fase successiva per la firma e l'invio della pratica. Con la spedizione l'utente non riceverà la ricevuta di protocollo, in quanto la pratica arriva in Camera di Commercio in modalità di "errore" cioè non protocollata automaticamente, pertanto la protocollazione, l'istruttoria e l'evasione saranno effettuate dall'operatore camerale e successivamente all'istruttoria ed evasione l'utente riceve la ricevuta di protocollo e l'esito di evasione".

Il curatore fallimentare può essere indicato come titolare effettivo?

Sì, in base al criterio residuale della direzione della società -TRA - i criteri generali previsti dall'art. 20.c.2, 3 e 5 del D.Lgs 231/2007 e indicati a pag. 6 e seguenti del Manuale Operativo Unioncamere consultabile al link: <https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/titolare-effettivo-disponibile-il-manuale-operativo-linvio-telematico-delle-comunicazioni-al-registro-imprese>

Le società che si cancellano prima del 11/12/2023 sono tenute alla comunicazione del TE?

No, le società che si cancellano prima del 11/12/2023 possono non effettuare il deposito della pratica del titolare effettivo.

Si può chiedere l'urgenza di evasione delle pratiche di comunicazione del Titolare Effettivo?

No, si invita ad attendere la conclusione dell'istruttoria, le pratiche relative alla comunicazione del Titolare Effettivo non possono essere sollecitate.

E' possibile predisporre ed inviare la pratica di comunicazione del titolare effettivo anche se il TAR Lazio ha sospeso con ordinanza del 7/12/2023 il decreto MIMIT 29/09/2023?

Si, il portale "titolareeffettivo.registroimprese.it" continua ad essere aperto e a ricevere le pratiche.